

DETERMINA N. 218/2020

GRIMALDI EUROMED S.P.A. - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' VERSATO PER L'ANNUALITA' 2017 A SEGUITO DI
SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR PIEMONTE
il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 37, comma 1, con cui è stata istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'art. 37, comma 6, lett. b), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità;
- la delibera n. 139/2016 del 24 novembre 2016 con cui l'Autorità ha stabilito misura e modalità di versamento del contributo riferito all'anno 2017;
- il DPCM 28 dicembre 2016 con cui è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la citata delibera n. 139/2016;
- la determina del Segretario Generale n. 13/2017 del 1° febbraio 2017, con cui sono state definite le modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità riferito all'anno 2017;
- la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- la sentenza n. 69 del 7 aprile 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2017, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza del 17 dicembre 2015, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2016;
- la sentenza esecutiva del TAR Piemonte, Sez. Seconda, n. 831/2019 pubblicata il 24 luglio 2019, sfavorevole all'Autorità sul ricorso n. r. g. 346/2017 presentato da Grimaldi Euromed S.p.A., appellata dall'Autorità, con la quale veniva annullata la delibera dell'Autorità n. 139/2016 nella parte in cui assoggetta al contributo i servizi di "trasporto marittimo e costiero di passeggeri e/o merci", fatto salvo lo specifico segmento di mercato connotato da oneri di servizio pubblico;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis "Atti di spesa" e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il bilancio di previsione per il 2020 e pluriennale 2020 – 2022, approvato con delibera dell'Autorità n. 171/2019 del 5 dicembre 2019;

Considerato che:

- con nota del 15 luglio 2020, Ns. Prot. n. 10346/2020 del 16 luglio 2020, la Società Grimaldi Euromed S.p.A. rappresentava di aver versato il contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2017 per un importo di Euro 373.592,66 e di essere assoggettata al contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2020 per un importo di Euro 71.801,61, in esecuzione della sentenza TAR Piemonte n. 831/2019, chiedeva la compensazione del contributo relativo all'annualità 2020 (dovuto ma non versato) con il contributo 2017 (non dovuto secondo quanto disposto dalla sentenza esecutiva TAR Piemonte n. 831/2019) e il rimborso dell'importo residuo pari a Euro 301.791,05;
- con nota del 9 dicembre 2020, Ns. prot. n. 19631/2020 del 10 dicembre 2020, a fronte di specifica richiesta dell'Autorità, la Società Grimaldi Euromed S.p.A. presentava una rettifica alla dichiarazione contemplata dall'art. 4 della Delibera n. 139/2016 nonché dal punto 8 della Determina del Segretario Generale n. 13/2017, evidenziando nei ricavi esclusi i ricavi derivanti da trasporto via mare e per vie navigabili interne non connotato da oneri di servizio pubblico, in linea con quanto statuito dalla sentenza del TAR Piemonte n. 831/2019. La dichiarazione rettificata evidenziava un "fatturato rilevante ai fini del versamento del contributo" pari a zero;
- il rimborso delle somme richieste a fronte della sentenza esecutiva del TAR Piemonte n. 831/2019, sfavorevole all'Autorità, non costituisce acquiescenza da parte dell'Autorità alla medesima, la quale è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato;

Ritenuto opportuno:

- di dare seguito a quanto disposto dalla sentenza esecutiva del TAR Piemonte sopra richiamata relativa al contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2017, oltre agli interessi legali, come di seguito rappresentato:

OPERATORE ECONOMICO	2017	INTERESSI LEGALI	TOTALE DA RIMBORSARE CON INTERESSI
GRIMALDI EUROMED S.P.A. CF: 00278730825	373.592,66	4.492,15	378.084,81

- di rimborsare l'importo relativo al contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2017, effettuando una ritenuta pari all'importo dovuto dalla medesima Società per l'annualità 2020, calcolato sulla base della dichiarazione presentata in data 20 aprile 2020, Ns. prot. n. 5632/2020 di pari data, in relazione alla quale l'Autorità si riserva il diritto di effettuare i dovuti controlli, formali e sostanziali, pari a Euro 71.822,46, comprensivo degli interessi legali;

DETERMINA

- 1.di disporre, per le motivazioni sopra illustrate, il rimborso del contributo per il funzionamento dell'Autorità, oltre che gli interessi legali, all'operatore economico Grimaldi Euromed S.p.A. relativamente all'annualità 2017, come di seguito specificato:

OPERATORE ECONOMICO	2017	INTERESSI LEGALI	TOTALE DA RIMBORSARE CON INTERESSI
GRIMALDI EUROMED S.P.A. CF: 00278730825	373.592,66	4.492,15	378.084,81

- 2.di impegnare sul capitolo 51300 del bilancio di previsione 2020 avente ad oggetto "Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso", Codice Piano dei Conti U.1.09.99.05.001 l'importo di Euro 373.592,66 a favore dell'operatore di cui al punto 1.;

- 3.di impegnare sul capitolo 51600 del bilancio di previsione 2020 avente ad oggetto “Altri interessi passivi diversi”, Codice Piano dei Conti U.1.07.06.99.999, l’importo di Euro 4.492,15 a favore dell’operatore di cui al punto 1.;
- 4.di accertare sul capitolo 10100 del bilancio di previsione 2020 avente ad oggetto “Contributo per il funzionamento dell’Autorità”, Codice Piano dei Conti E.1.01.01.99.001, l’importo di Euro 71.822,46 a titolo di contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’esercizio 2020 versato dalla Società Grimaldi Euromed S.p.A., in relazione al quale l’Autorità si riserva il diritto di effettuare i dovuti controlli, formali e sostanziali;
- 5.di dare atto che il rimborso del contributo per il funzionamento dell’Autorità, effettuato a fronte della sentenza esecutiva del TAR Piemonte n. 831/2019, non costituisce acquiescenza da parte dell’Autorità alla medesima, la quale è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato;
- 6.di autorizzare il pagamento della somma complessiva di Euro 378.084,81 a favore dell’operatore economico di cui al punto 1., con la ritenuta di Euro 71.822,46, importo dovuto dalla Società Grimaldi Euromed S.p.A. a titolo di contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’esercizio 2020;
- 7.di incaricare il Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale di comunicare agli operatori economici di cui al punto 1. gli estremi del provvedimento di rimborso;
- 8.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 15/12/2020

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.